

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4

Oggetto: **APPROVAZIONE CONVENZIONI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA, ELABORAZIONE ISEE, RICHIESTA ASSEGNI DI MATERNITA' E AL NUCLEO FAMILIARE, BONUS ENERGIA ELETTRICA, IDRICO E GAS – BIENNIO 2022/2023. CIG: Z1A350A75A.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **UNDICI** del mese di **GENNAIO** alle ore **12:00** nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sotto la presidenza del Sig. **Aldo Casorati** in qualità di Sindaco e con l'intervento del Segretario Comunale **Alesio Avv. Massimiliano**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano **presenti n. 3, assenti n. 0** assessori come da seguente elenco:

			<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1	Casorati Aldo	<i>Sindaco</i>	x	
2	Campanini Luca	<i>Assessore</i>	x	
3	Madonini Pierfranco	<i>Assessore</i>	x	

Il Presidente, accertata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE**PREMESSO CHE:**

- il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, corredate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE e trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento.
- il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata dall'attestazione ISEE, deve provvedere a prestare assistenza nell'elaborazione delle relative richieste;
- il Comune deve fornire, altresì, ai richiedenti l'assistenza necessaria per la corretta compilazione delle domande di accesso al Bonus Energia elettrica, Gas e Acqua;

VISTI:

- il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- la Legge n. 448 del 23/12/1998 (artt. 65 e 66) relativa alla concessione di assegno di maternità e assegno per la famiglia per i nuclei familiari con tre o più figli;
- il D.M. 28/12/2007 ed il D.L. n. 185/2008 (art. 3 comma 9) con i quali sono state introdotte nuove misure anti-crisi di sostegno al reddito quali il bonus energia ed il bonus gas;
- il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" (art. 3), emanato in forza dell'articolo 60 del cosiddetto Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221);

PRESO ATTO CHE il Comune di Casaleto Ceredano non dispone di personale preposto e adeguatamente formato ed incaricato dell'elaborazione delle pratiche ISEE, assegni al nucleo familiare e maternità e raccolta bonus idrico, energia e gas;

CONSIDERATO che i Comuni, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma 4 del DM 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i., al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione delle dichiarazioni sostitutive e delle richieste delle prestazioni sociali agevolate sopra indicate, possono avvalersi di Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e stabilire con loro convenzioni;

DATO ATTO che l'INPS ha stipulato delle convenzioni con i CAF in argomento per affidare ai predetti, in base a quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130 e dall'art.3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 12.02.2018 di approvazione delle convenzioni con i centri di assistenza fiscale per l'elaborazione delle attestazioni ISEE, assegni di maternità e assegni al nucleo familiare e compilazione bonus energia e gas per il biennio 2018/ 2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 27.11.2018 di estensione delle convenzioni approvate con la deliberazione di Giunta Comunale sopra citata, per l'elaborazione e compilazione anche delle pratiche relative al bonus idrico per gli anni 2018 e 2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2020 di approvazione delle convenzioni con i centri di assistenza fiscale per l'elaborazione delle attestazioni ISEE, assegni di maternità e assegni al nucleo familiare e compilazione bonus energia e gas per il biennio 2020/ 2021;

RITENUTO pertanto di procedere alla sottoscrizione delle sottoelencate convenzioni con i relativi CAF, per il biennio 2022/2023, pervenute al protocollo comunale:

- n. 2792 del 29.10.2021 da parte del CAF ACLI SERVICE CREMONA S.R.L. (allegato A);
- n. 2676 del 15.10.2021 da parte del CAF MCL CREMA S.R.L. (allegato B);
- n. 2688 del 18.10.2021 da parte del CAF CISL-SICIL S.R.L. (allegato C);
- n. 2749 del 25.10.2021 da parte del CAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. (allegato D);

CONSIDERATO che le prestazioni in oggetto svolte dai CAF CISL-SICIL, CGIL e ACLI verranno remunerate, previa verifica di reportistica semestrale, come segue:

- compenso per la compilazione della DSU con rilascio dell'attestazione ISEE € 0,00
- compenso per la richiesta e trasmissione dell'assegno al nucleo 3 figli minori € 20,00 + IVA
- compenso per la richiesta e trasmissione dell'assegno di maternità € 20,00 + IVA
- compenso per la richiesta e trasmissione del Bonus Energia € 5,00 + IVA;

CONSIDERATO che le prestazioni in oggetto svolte dal CAF MCL verranno remunerate, previa verifica di reportistica semestrale, come segue:

- compenso per la compilazione della DSU con rilascio dell'attestazione ISEE € 0,00
- compenso per la richiesta e trasmissione dell'assegno al nucleo 3 figli minori € 16,00 + IVA
- compenso per la richiesta e trasmissione dell'assegno di maternità € 16,00 + IVA
- compenso per la richiesta e trasmissione del Bonus Energia € 4,00 + IVA;

DATO ATTO che tutte le pratiche delegate ai CAF sono di competenza comunale e che in riferimento alla normativa vigente il CAF non può porre a carico del cittadino nessun costo relativo alle pratiche sopra citate;

RILEVATO che per il biennio 2022/2023 la spesa presunta viene quantificata in € 2.500,00 (iva compresa) e che la stessa verrà monitorata in corso d'anno e modificata in relazione alla reale necessità;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000.

AD UNANIMITA' di voti resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa, le convenzioni con i CAF ACLI SERVICE CREMONA S.R.L., MCL CREMA S.R.L., CISL-SICIL S.R.L. e CGIL LOMBARDIA S.R.L. per la raccolta ed elaborazione delle pratiche ISEE, assegni maternità, nucleo familiare, bonus idrico, bonus energia e bonus gas, per il biennio 2022/2023, qui allegati (*allegati A-B-C-D*), quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva massima presunta di € 2.500,00 IVA compresa derivante dalle suddette convenzioni, nel modo seguente:
 - per l'anno 2022: € 1.250,00 al capitolo 12071.04.0500 "spese per istruttoria pratiche ISEE" del Bilancio di previsione 2022;
 - per l'anno 2023: € 1.250,00 al capitolo 12071.04.0500 "spese per istruttoria pratiche ISEE" del Bilancio di previsione 2023;
3. **DI DARE ATTO CHE** il CIG assegnato è il seguente: **Z1A350A75A**.
4. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nei rispettivi esercizi di competenza.
5. **DI TRASMETTERE** copia della delibera ai CAF in oggetto;
6. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Parere favorevole

Casaletto Ceredano, 11.01.2022

Il Segretario Comunale
f.to Alesio Avv. Massimiliano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Parere favorevole

Casaletto Ceredano, 11.01.2022

La Responsabile del servizio finanziario
f.to Nichetti Piera

CONVENZIONE TRA

Allegato^A..... delibera ~~del~~/G.C.
N°⁴..... seduta del^{11/1/2022}.....

IL COMUNE DI _____

E

IL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE CAF ACLI

CONVENZIONE IN MATERIA DI APPLICAZIONE

DEL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N. 159

AI FINI DELLA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____

TRA

Il Comune di _____ con sede in _____,
C.F. _____, rappresentato dalla Responsabile
del Settore _____
nata/o a _____ il _____,
la quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune, di seguito
denominato Comune

E

ACLI SERVICE CREMONA S.R.L. (d'ora in poi nominato **CAF**), codice fiscale e partita I.V.A. 01202400196, con sede in Cremona – Via Cardinal Massaia, 22, rappresentata da Oliva Ennio Roberto, nato a San Martino del Lago (CR) il 19.01.1954;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - IMPEGNI DEI CAF IN MATERIA DI ISEE

I Centri di Assistenza Fiscale, direttamente ovvero tramite le Società di riferimento, si impegnano ad effettuare i seguenti servizi:

l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);

se richiesto dal cittadino, assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ed invio all'INPS per via telematica;

consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso del cittadino stesso;

l'elaborazione di statistiche annuali delle DSU rilasciate in base a indicatori da concordare con il Comune per fornire informazioni relative alla composizione dei nuclei familiari e alle prestazioni richieste collegate all'ISEE;

l'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

Ai fini della erogazione dei servizi e delle prestazioni sopra evidenziate, i CAF, direttamente

ovvero tramite le Società di riferimento, si attivano presso i Comuni per l'eventuale rilascio della seguente documentazione, necessaria ai fini della compilazione della D.S.U. e del conseguente rilascio della attestazione:

a) verifica stato di famiglia anagrafico, con l'indicazione della paternità, maternità, codice fiscale, dello stato civile, in esenzione di diritti e di bollo;

b) certificazione dei contributi erogati dai Comuni, previa richiesta formale da parte delle persone interessate;

c) attestazione circa l'eventuale estraneità, come prevista dall'art. 6 - comma 3 lettera b punto 2 - e dall'art. 7 - comma 1 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013, previa richiesta formale motivata da parte delle persone interessate;

d) attestazione circa l'eventuale abbandono del coniuge, come prevista dall'art. 3, comma 3 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013;

previa richiesta formale motivata da parte delle persone interessate.

Inoltre, i Centri di Assistenza Fiscale provvedono alla trasmissione ai Servizi Sociali dei Comuni di residenza della attestazione ISEE nel caso in cui il cittadino non provveda al ritiro entro il termine di giorni trenta dall'avvenuto rilascio.

Articolo 2 - IMPEGNI DEI COMUNI/UNIONE

I/Le Comuni/Unioni, a loro volta, si impegnano nelle seguenti azioni ed attività:

predisposizione e distribuzione di materiale informativo sul nuovo ISEE e della documentazione necessaria per la compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) presso gli uffici ed i servizi comunali;

attività formativa del proprio personale, addetto alle relazioni con il pubblico, ed attività informativa alla cittadinanza sull'ISEE;

eventuale rilascio di verifica stato di famiglia anagrafico, con l'indicazione della paternità, maternità, codice fiscale, dello stato civile, in esenzione di diritti e di bollo;

eventuale rilascio di certificazione dei contributi erogati nel periodo di riferimento della dichiarazione sostitutiva unica;

eventuale rilascio di attestazione circa l'eventuale estraneità, come prevista dall'art. 6 - comma 3 lettera b punto 2 - e dall'art. 7 - comma 1 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013, previa richiesta formale motivata da parte delle persone interessate;

eventuale rilascio di attestazione circa l'eventuale abbandono del coniuge, come prevista dall'art. 3, comma 3 lettera e), del D.P.C.M. 159/2013 previa richiesta formale motivata da parte delle persone interessate.

Articolo 3 - ASSEGNI DI MATERNITA' E ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO

Se richiesto dai Comuni/Unioni, i Centri di Assistenza Fiscale, direttamente ovvero tramite le Società di riferimento, si impegnano ad effettuare i seguenti servizi:

assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e di assegni nucleo familiare con tre figli minori;

la trasmissione al Comune competente delle domande e relativa documentazione via pec;

l'acquisizione delle delibere emesse in relazione alle domande presentate;

in caso di concessione dell'assegno da parte dell'amministrazione comunale, la trasmissione telematica a INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto;

l'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

Articolo 4 - BONUS ELETTRICO DISAGIO FISICO

Se richiesto dai Comuni, i Centri di Assistenza Fiscale, direttamente ovvero tramite le Società di riferimento, si impegnano ad effettuare i seguenti servizi:

informazione al cittadino circa i requisiti di spettanza dell'agevolazione e assistenza nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;

rilascio all'utente di copia del modello di richiesta, debitamente sottoscritta, relativa all'agevolazione oggetto della presente convenzione recante l'identificativo del CAF;

trasmissione alla piattaforma SGATE dei dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it;

conservazione dei dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico o al disagio fisico, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Articolo 5 - RESPONSABILITA' E COPERTURA DANNI

I CAF, attraverso apposita polizza assicurativa, si fanno carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori, ad esclusione della correttezza dei dati autocertificati nella DSU, che sono di esclusiva responsabilità del dichiarante.

Articolo 6 - ADESIONE dei COMUNI/UNIONI

I Comuni/Unioni che intendano aderire alla presente convenzione adottano specifico atto, comunicando l'adozione entro il 31/01/2022 ed inviando di seguito copia della convenzione sottoscritta.

I Comuni/Unioni si impegnano ad attivare nelle diverse piattaforme (SGATE, INPS) le deleghe per la trasmissione delle pratiche, SENZA le quali non è possibile inviare le domande nel rispetto delle scadenze previste.

Articolo 7 - RISERVATEZZA

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato in base al GDPR – Regolamento UE 2016/679.

Articolo 8 - IMPEGNI COMUNI

Le parti, in relazioni agli oneri finanziari conseguenti ai servizi previsti dalla presente convenzione, concordano sul riconoscimento dei seguenti corrispettivi:

- **ASSEGNI di MATERNITA' e ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO 20,00 €**
- **Bonus ELETTRICO Disagio Fisico 5,00 €**

La fatturazione, secondo il modello della fatturazione elettronica, sarà effettuata dai Centri di Assistenza Fiscale con cadenza annuale direttamente ai Comuni/Unioni interessati, con la presentazione altresì dell'elenco nominativo dei soggetti beneficiari e delle relative specifiche

prestazioni. Il pagamento del compenso avverrà a 30 gg. dalla data di ricevimento fattura.

In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.

Articolo 11 - SCADENZA

La presente convenzione, che decorre dal 01 gennaio 2022, scade il **31 dicembre 2023**.

La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF e la società convenzionata o decadenza della convenzione tra il CAF e l'INPS sopra citata.

Articolo 12 - MODIFICHE

La presente convenzione può essere modificata prima della naturale scadenza, previo accordo tra le parti.

Articolo 13 – CONTROVERSIE

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Cremona.

Articolo 14 - PUBBLICITA'

I Caf e i Comuni/Unioni si impegnano ad informare i cittadini e pubblicizzare la presente convenzione sul territorio di competenza, mediante forme e modalità concordate.

Articolo 15 - REGISTRAZIONE della CONVENZIONE

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Articolo 16 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali In materia.

Letto, approvato e sottoscritto in data _____

Per il Comune _____

Per il Caf _____

CONVENZIONE TRA

il Comune di _____, di seguito denominato Comune, rappresentato da

E

il Centro Assistenziale Fiscale CAF – MCL s.r.l., di seguito denominato CAF, con sede in ROMA - Via Luigi Luzzatti 13/a, nella persona dell'Amministratore Delegato DAVIDE ACTIS GIORGETTO, nato a Torino (TO) il 29/04/1968 C.F. CTSDVD68D29L219N

PREMESSO

- che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori ai sensi della legge 448 del 23 dicembre 1998 art.65 e 66, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE, deve trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati connessi per il successivo pagamento, intende affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione tale servizio;
- che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati (rette asili nido, rette scuola materna; rette per mensa scolastica; prestazioni scolastiche come libri scolastici, borse di studio ecc...; agevolazioni per tasse universitarie, prestazioni per diritto allo studio universitario; assistenza domiciliare e prestazioni annesse come fornitura pasti, telesoccorso e trasporto; inserimento in cooperative e centri socio - educativi per portatori d'handicap; contributi straordinari; agevolazioni per servizi di pubblica utilità come telefono, luce, gas; altre prestazioni economiche assistenziali) per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- che l'INPS ha stipulato in data 26/11/2001 una convenzione con il CAF al fine di affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130 e dall'art.3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;
- che il CAF in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00034;
- che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il predetto il CAF – MCL s.r.l. può avvalersi di una società di servizi;

VISTO

- che il D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

- che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato,
- che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni e ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
 - A. sportello informativo sull'ISEE, anche per eventuale compilazione e invio all'INPS della D.S.U.;
 - B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori ai sensi della legge 448 del 23 dicembre 1998 artt.65 e 66;
 - C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali agevolati forniti dal Comune di seguito elencati:
 - rette asili nido;
 - rette scuola materna;
 - rette per mensa scolastica;
 - prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc...);
 - agevolazioni per tasse universitarie;
 - prestazioni per diritto allo studio universitario;
 - assistenza domiciliare e prestazioni annesse: fornitura pasti, telesoccorso e trasporto;
 - inserimento in cooperative e centri socio educativi per portatori d'handicap;
 - contributi straordinari;
 - altre prestazioni economiche assistenziali.

In particolare, il CAF effettuerà:

- in relazione al punto A:
 - l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - se richiesto dal cittadino in applicazione delle convenzioni, assistenza alla compilazione ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
- in relazione al punto B:
 - l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
 - la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
 - la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;

- la consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
 - la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
 - l'eventuale archiviazione dai dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;
- in relazione al punto C:
- l'accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune fornendo loro tutte le informazioni necessarie,
 - la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione;
 - la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INSP relativa all'ISE e ISEE;
 - la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata;
 - l'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.
2. Il Comune si impegna a:
- curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi operative del CAF, aggiornando l'elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal Centro stesso;
 - informare preventivamente il CAF in relazione ad ogni eventuale variazione del Regolamento Comunale per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate al fine di valutarne congiuntamente l'attuabilità operativa;
 - fornire al CAF le delibere di Giunta ed i relativi regolamenti allo scopo di consentire la puntuale applicazione delle medesime correlate alle certificazioni ISEE.
3. Il CAF, per l'espletamento di questo servizio.
- si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato,
 - garantirà, altresì, tramite polizza di assicurazione, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B, C;
 - infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione garantisce l'apertura dei propri uffici:
 - SEDE DI CREMA (CR) – VIA VESCOVATO 18 – Tel. 0373 259568;
 - SEDE DI SPINO D'ADDA (CR) – VIA ROMA 22 – Tel. 0373 966845;
 - SEDE DI CREMONA (CR) – VIA TOFANE 18 – Tel. 0372 749479.
4. Il CAF garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 675/96, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati
6. Per le prestazioni dei servizi di cui al punto B spetta al CAF un compenso a carico dell'amministrazione comunale di € **16,00 + IVA** per ciascuna pratica.
7. La presente convenzione ha durata 01/01/2022 – 31/12/2023 salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi, tramite lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. E' consentito il rinnovo, anche più volte, previa adozione di apposito atto deliberativo.

8. Qualsiasi modifica legislativa in merito alle norme attualmente vigenti in materia, produrrà ipso.iure una contestuale modifica alla presente convenzione al fine di adeguarla alle nuove disposizioni.
9. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà rimessa ad un collegio arbitrale formato da tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente dalle parti, mentre il terzo, che avrà le funzioni di presidente, sarà nominato dagli arbitri di parte ed in caso di disaccordo dal Presidente del tribunale di Roma. Il collegio arbitrale deve decidere entro 60 giorni dalla richiesta di convocazione di una delle parti.
10. Ogni controversia in merito al presente contratto viene demandata alla esclusiva competenza del foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto
Lì,

p. il Centro di Assistenza Fiscale
CAF-MCL s.r.l.
Davide Actis Giorgetto

p. il Comune di _____

AllegatoC..... delibera ~~110~~/G.C.
N° 4..... seduta del 11/1/2022

“BONUS TARIFFA SOCIALE”
RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA DISAGIO FISICO SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI,
AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007

TRA

Il Comune di _____ con sede in _____, C.F. _____, rappresentato dalla Responsabile del Settore _____ nata/o ad _____ il _____, la quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune, di seguito denominato Comune

E

Servizi Integrati Cisl Lombardia srl, in convenzione con Caf Cisl, con sede legale in via Vida 14 a Milano, nella persona del Referente Territoriale, munito di delega Bragalini Roberta, di seguito denominata Società

PREMESSO

➤ che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;

- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal DPCM 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che stata prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, emanato in forza dell'articolo 60 del cosiddetto Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e successivamente attuata con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente dal 1 luglio 2018 che Consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno. Tale quantitativo è stato fissato in 50 litri giorno a persona (18,25 mc di acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali;

- che il DPCM 159 del 5 dicembre 2013, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159 del 5 dicembre 2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.
- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 18 comma quarto del DM 21 dicembre 2000 n. 452, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i CAF; Che l'INPS ha stipulato/stipulerà una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, e fino al perfezionamento di detto accordo, la presente convenzione non avrà alcuna efficacia, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle

organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal DPCM 159/2013
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se autorizzato dallo stesso, nei termini previsti dal DPCM 159/2013, rilascio dell'attestazione dell'Ise e dell'Isee, come previsto dalla normativa.

Art. 2

(Servizio bonus energia elettrica disagio fisico)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- *rilascio all'utente di copia del modello di richiesta, debitamente sottoscritta, relativa all'agevolazione oggetto della presente convenzione recante l'identificativo del CAF;*

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco degli sportelli Caf presenti sul territorio comunale;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it.

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF, informerà gli interessati, se da loro autorizzati, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di _____ rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in € 5 esclusa IVA per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura con pagamento a 60 gg, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Art. 9

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione avrà validità fino al 31/12/2023, decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF Cisl Srl e la società convenzionata Sicil srl o decadenza della convenzione tra il Caf Cisl e l'INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, *li* _____

Comune di _____

Caf

Responsabile del Settore

.....

**CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DI SERVIZI SICIL - CAF CISL E L'ENTE LOCALE EROGATORE LA
PRESTAZIONE SOCIALE COMUNE DI**

TRA

Il Comune di _____ con sede in _____, C.F. _____,
rappresentato dalla Responsabile del Settore _____ nata/o ad _____ il
_____, la quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune, di
seguito denominato Comune

E

Il CAF CISL-Servizi Integrati Cisl Lombardia, con sede legale in via Vida 14 a Milano, nella persona del
Referente Territoriale Bragalini Roberta, munito di delega, di seguito denominata Società ,

PREMESSO

- Che il Comune, in base al DM 452 del 21 dicembre 2000 e sue successive integrazioni e
modificazioni deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i
nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di
quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al
richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali
tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, oppure il Comune può affidare a terzi,
sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per i quali i richiedenti devono presentare
apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di
raccolta di tale documentazione;
-
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi
la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei
dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della

Dsu e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ;

- Che Sicil srl in convenzione con Caf Cisl, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al n. 0018;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il Caf Cisl,, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società Sicil srl, con apposita convenzione, l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- Che la Società sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF Cisl, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e la loro trasmissione all'INPS nonché di tutta l'attività ad essa connessa;
- Che la Società, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del CAF Cisl, tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione;

VISTO

- Che il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

- Che ai sensi del DPCM 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'Inps;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- A. assistenza nella compilazione, raccolta e invio delle Dsu richieste per le domande assegni di cui al punto B, per prestazioni scolastiche, prestazioni socio-sanitarie, per Bonus Energia e Gas, per altre eventuali specifiche agevolazioni o bandi indetti dal Comune, di cui al punto D);
- B. assistenza nella compilazione, raccolta e invio delle richieste di assegni di maternità e di assegni nucleo familiare con tre figli minori;**
- X. la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle DSU e delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- 4. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di altri servizi agevolati correlati all'ISEE, forniti dal comune (es. Bonus Energia e Gas, Fondo Sostegno Disagio Acuto, Edilizia Pubblica, etc.) di cui potrà essere sottoscritta apposita Convenzione su richiesta del Comune.

In particolare, la Società effettuerà:

- l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);
- se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso del cittadino stesso;
- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, e di eventuali altre prestazioni sociali agevolate, fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, e di eventuali altre prestazioni sociali agevolate;
- la verifica e consegna dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica e ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa, nonché nei tempi previsti dal DPCM 159/2013 e su mandato specifico l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune, dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi, attraverso le seguenti modalità:
 - E-Mail
 - Pec.....
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

INOLTRE

1. La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.

2. Garantisce, altresì, tramite polizza assicurativa stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B, C e D che NON dipendano da omissioni o errate comunicazioni effettuate dagli utenti stessi.
3. Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione, garantisce l'apertura dei propri uffici presso la sede principale e la sede zonale di competenza nel comune di
4. Il La Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi limitatamente ai dati auto dichiarati, finalizzato all'erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/03, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
6. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti **B è di € 20,00 (IVA esclusa)** per soggetto richiedente (comprensivo delle ulteriori prestazioni di cui ai punti A C e D in capo al medesimo soggetto).
7. Il La Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.
8. La fatturazione sarà effettuata con cadenza semestrale.
9. Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data ricevimento fattura.
10. In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.
11. La presente convenzione scade il **31/12/2023**.
12. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF CISL e la società convenzionata SICIL SRL o decadenza della convenzione tra il CAF CISL e l'INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, li _____

Comune di

CAF

Allegato ...D..... delibera en/G.C.

N° 4..... seduta del 11/1/2022

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____ in _____

TRA

Il Comune di _____ con sede in _____, via _____

C.F. _____, P.IVA _____

rappresentato dal/dalla Responsabile del Settore _____

nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene in questo Atto, in

rappresentanza e per conto del Comune, di seguito denominato Comune

Indirizzo PEC _____

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale CAAF CGIL Lombardia srl, Albo CAAF 00003 ,con sede legale in Milano (MI), Via Palmanova n° 22, cap 20132 (C.F. 02282990965, partita Iva 02282990965), rappresentato dal/dalla Responsabile di Filiale di Cremona Sig. Federico Visconti nato a Cremona il 21/02/1980, C.F. VSCFRC80B21D150A il quale interviene in questo atto in rappresentanza e per conto del CAAF CGIL LOMBARDIA SRL denominato di seguito CAAF

- per CREMONA sede operativa in via Mantova 25
indirizzo PEC caf.cgil.cremona@legalmail.it

PREMESSO

- Che il Comune, in base al DM 452 del 21 dicembre 2000 e sue successive integrazioni e modificazioni deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, oppure il Comune può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato/stipulerà una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, e fino al perfezionamento di detto accordo, la presente convenzione non avrà alcuna efficacia, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ;

- Che il CAF CGIL LOMBARDIA Srl, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al n. 00003;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il CAF CGIL LOMBARDIA Srl, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla SocietàSrl, con apposita convenzione, l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- Che la Società sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF CGIL LOMBARDIA Srl, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e la loro trasmissione all'INPS nonché di tutta l'attività ad essa connessa;
- Che la Società, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del CAF CGIL LOMBARDIA Srl, tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione;

VISTO

- Che il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi del DPCM 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento di elaborazione al 31 dicembre dello stesso anno e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'Inps;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- A. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e di assegni nucleo familiare con tre figli minori;

- B. la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste altri servizi agevolati forniti dal comune.

In particolare, la Società effettuerà:

- l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);
- se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso del cittadino stesso;
- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, e di eventuali altre prestazioni sociali agevolate (altri servizi da descrivere); fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, e di eventuali altre prestazioni sociali agevolate (altri servizi da descrivere);
- la verifica e consegna dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica e ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS

rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa, nonché nei tempi previsti dal DPCM 159/2013 e su mandato specifico l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;

- la consegna al Comune, dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi, attraverso le seguenti modalità:
 - E-Mail
 - Pec.....
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

INOLTRE

1. La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.
2. Garantisce, altresì, tramite polizza assicurativa stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B e C.
3. Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione, garantisce l'apertura dei propri uffici, *o in caso di accordo espletterà il servizio presso gli uffici del Comune stesso per agevolare l'accesso ai cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione.*

4. La Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi limitatamente ai dati auto dichiarati, finalizzato all'erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/03, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
6. **In relazione al punto B**, con riferimento alla direttiva Europea 2011/98, la quale garantisce ai titolari di permesso unico lavoro (superiore ai 6 mesi) parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante nell'accesso alle prestazioni e all'esito della decisione assunta dalla C.G.U.E. (C-449/16), per la quale i cittadini di stati terzi (extra U.E.) in possesso di permesso unico di lavoro (superiore ai 6 mesi) devono essere considerati in posizione del tutto analoga a quella dei cittadini di paese terzo in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo di cui all'art. 13 L.97/2013; **il Comune dichiara:**
 - a. di **NON** aver adottato alcun provvedimento in tal senso;
 - b. di **aver adottato** provvedimento in tal senso in data _____ n. _____, pertanto il CAAF CGIL SRL dovrà accettare le domande presentate da cittadini extra U.E. in possesso di permesso unico di lavoro superiore a 6 mesi.
7. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti A, B, e C è di € 20,00 + IVA
8. La Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.

9. Il Comune si impegna a comunicare al CAAF, tramite posta certificata, tutti i dati indispensabili alla corretta Fatturazione Elettronica entro due mesi dalla stipula del presente atto.
10. La fatturazione sarà effettuata con cadenza annuale
11. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura con pagamento a 30 gg d.f., sulla base degli elenchi delle pratiche elaborate, prodotti dal Caaf e confermati dal Comune.
12. In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.
13. La presente convenzione scade il 31/12/2023
14. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, o decadenza della convenzione tra il Caf CGIL LOMBARDIA SRL e l'INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto

Cremona, li 12/10/2021

Comune di

Responsabile del settore

.....

per il Caaf Cgil Lombardias.r.l.

CAAF CGIL LOMBARDIA srl

